

[266] I *tributarii* sono questa classe di soggetti dei possessori. La classe dei possessori si distingueva così nettamente come classe speciale dei proprietari fondiari contribuenti direttamente. L'appartenenza alla curia cittadina poteva valere come un aggravio fondiario ¹⁾ dei possessori inclusi nel comune, che determinava la esenzione di essi per es. dall'obbligo di esibire reclute dei loro fondi ²⁾. Non v'è bisogno di dire che questa evoluzione localmente si svolse in grado assai diverso; e in parte rimase agl'inizi, come a suo tempo l'ideale cesariano di una organizzazione di tutto l'Impero in distretti municipali. Volendo formulare le tendenze dell'evoluzione sempre con la premessa che sono solo tendenze e che il grado della loro realizzazione è diverso secondo i luoghi e forse in nessun luogo appaiono pienamente realizzate, cioè nei loro tipi ideali, si può dire, io credo, senza grande ardimento: il pensiero di Cesare originariamente, *forse*, [267] era stato di organizzare l'Impero come una combinazione di municipi autonomi con propria amministrazione e con contributi matricolari da prestare, ma l'epoca imperiale aveva a grado a grado annientata l'auto-amministrazione, e i municipi dovevano essere in via normale i distretti amministrativi dell'Impero. Ma, come stato di fatto, si era estesa per tutto l'Impero una rete di domini fondiari signorili, su cui i municipi si trovavano ad essere solo, in fondo, ventose nell'interesse dell'amministrazione tributaria dello Stato, senza essere indispensabili addentellati della vita industriale o della formazione di capitale ed anche senza essere indispensabili sedi di mercato.

ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE TENUTE SIGNORILI.

Ora, dobbiamo ancora prendere a considerare i rapporti interni delle *possessiones*. I possessori, come già abbiamo visto, amministrano i distretti fondiari mediante funzionari, sul tipo dei funzionari municipali. Il *villicus*, veramente, si trova ancora nell'epoca imperiale come dirigente dell'azienda ³⁾, ma accanto a lui e, come pare, in via di fatto, al suo posto è subentrato l'*actor* ⁴⁾, corrispondente al funzionario municipale dello stesso nome, significante già col suo nome che è investito d'incarichi ufficiali, di incombenze amministrative quasi pubbliche, come mostrano anche le

speciali casi riconosciuti per i *coloni*. Per questo dunque sembra scopo della legge l'equiparazione dei semplici *adscripticii* con i *coloni*. La parte seguente della legge sarebbe stata poi interpolata da Triboniano, al cui tempo già da lungo non si parlava più della differenza, giacchè egli avrebbe creduto che il tratto parlasse di schiavi.

¹⁾ C. Th., 33, *de decur.*, 12, 1; C. Th., 1, *de praed. et manc. cur.*, 12, 3.

²⁾ C. Th., 1, *qui a praeb. tir.*, 11, 18.

³⁾ C. I. L., V, 90, 878, 7739; X, 1561, 1746, 4917.

⁴⁾ C. I. L., V, 5005, 1939; VIII, 8209; XII, 2250.